



Tribunale di Caltagirone

Proc. n. 74/08 + 67/11 + 109/12 R.G.E.

Il Giudice dell'esecuzione,

visti gli atti della procedura esecutiva immobiliare n. 74/08 R.G.E. (cui sono riunite le procedure nn. 67/11 e 109/12) e sciogliendo la riserva formulata all'udienza 15.09.2015 relativa alla richiesta di sospensione della procedura proposta unitamente all'opposizione all'esecuzione contro [REDACTED]

rilevata la caducazione dell'efficacia del decreto ingiuntivo n. 819/07 per effetto della sentenza del Tribunale civile di Ragusa, che in parziale accoglimento delle istanze dell'odierno debitore ingiunto, ha condannato la [REDACTED] a pagare al sig. [REDACTED] la somma differenziale di € 19.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a restituire allo stesso l'assegno bancario di € 45.000,00 a di lui firma azionato in sede esecutiva;

rilevato tuttavia che la Società Gestione Crediti BP società consortile per azioni, creditore titolato (e pignorante rispetto alla procedura 109/12), ha chiesto di surrogarsi alla ditta [REDACTED] creditore precedente, e per l'effetto insiste nella prosecuzione della procedura esecutiva;

ritenuto che l'arresto del potere del creditore precedente coincide con l'arresto del potere dei concorrenti muniti di titolo soltanto quando il processo sia stato invalidamente iniziato; ma, allorché il processo abbia avuto un valido inizio - come nel caso di specie - secondo la fondamentale regola tempus regit actum (come nel caso di sopravvenuta caducazione dell'originario titolo esecutivo), non vi è ragione per privare i concorrenti titolati del potere, riconosciuto loro dalla legge processuale, di compiere autonomamente gli ulteriori atti della procedura ben iniziata ex art. 500 c.p.c.;

rilevato dunque che il venir meno dell'efficacia del titolo esecutivo del creditore precedente non è di per sé elemento idoneo per la sospensione della procedura esecutiva in considerazione della volontà di surrogarsi espressa dal creditore Società Gestione Crediti BP S.C.P.A. pignorante nella procedura n. 109/12;

rilevato inoltre che l'ulteriore richiesta di sospensione della procedura formulata all'udienza del 15.09.15 dal difensore del debitore rispetto alla prospettata neutralizzazione dei titoli esecutivi dei creditori intervenuti non può essere accolta, essendo alla stato riconducibile ad una mera ipotesi

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura in epigrafe e per l'effetto dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Assegna alla parte interessata termine perentorio fino al 20.10.15 per la notifica alle controparti di autonomo atto di citazione e successiva iscrizione sul ruolo generale degli affari contenziosi civili nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc. ridotti alla metà ex art. 616 cpc.;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Caltagirone, 24.09.2015

*Si precisa che il presente provvedimento viene depositato in forma cartacea
etero il non corretto funzionamento del sistema telematico.*

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 25-09-2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Anna Arzolino